Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2686)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1969, n. **297**.

Estinzione della fondazione scolastica « Emilio Spadoni », con sede in Reggio Emilia.

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Emilio Spadoni», con sede in Reggio Emilia, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del liceo classico statale « Ariosto » di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **298**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Luigi Einaudi », con sede in Roma.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della fondazione « Luigi Einaudi », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1969, n. **299**.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad accettare una donazione.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a proprio favore dal prof. Alessandro Chigi, con atto a rogito dott. Aldo Vico, notaio residente a Bologna, in data 30 aprile 1966, repertorio n. 53037, fascicolo n. 9304, consistente in un appezzamento di terreno, con sovrastanti fabbricati colonici e rusticali, sito nel comune di Bologna, della superficie complessiva di ettari 8.13.18, da destinare alla costituzione di un centro studi per la conservazione della natura e particolarmente degli uccelli.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1969, n. **300**.

Autorizzazione all'« Istituto Andrea Doria per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'« Istituto Andrea Doria per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere », con sede in Roma, viene autorizzato a conseguire il legato disposto dalla signora Pia Mattioli ved. Vecchi, con testamento olografo 26 maggio 1964, pubblicato con verbale 14 ottobre 1964, n. 24605 di repertorio del dott. Giuliano Cuoghi, notaio in Modena. Detto legato consiste in un appartamento situato al terzo piano del fabbricato sito in Modena, via Vaccari n. 2, composto di tre camere ed accessori, descritto nel catasto terreni del comune di Modena, sezione forese, foglio n. 97, al mappale 10566 sub 48, 149 e 208 e censito nel nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune alla partita 18955, foglio n. 97, mappale 10566/71.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **301**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Vergini Medee », con sede in Genova.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Vergini Medee », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1965, n. 159, con il quale il prof. dott. Antigono Donati è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che il prof. dott. Antigono Donati ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il dott. Ettore Massacesi è nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

COLOMBO V.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1969
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 381

(5324)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1969.

Elenco degli ingegneri, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, abilitati ad eseguire le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e montacarichi privati per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1943, con il quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è stato, fra l'altro, autorizzato ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di propri ingegneri dipendenti forniti di laurea, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato esclusi quelli delle amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole;

Vista l'istanza in data 13 febbraio 1969, n. E.317, del predetto ente, diretta ad ottenere l'approvazione dello elenco degli ingegneri suoi dipendenti, forniti di laurea;

Ritenuto che gli ingegneri proposti dall'ente suddetto per la iscrizione nell'apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero risultano dipendenti dall'ente medesimo e forniti di laurea;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;

Decreta:

E' approvato per l'anno 1969, l'elenco — allegato al presente decreto del quale fa parte integrante — degli ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esecuzione delle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

Elenco ingegneri

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
1. Albarano Vittorio	10-11-1940	Ing. elettrotecnica - Roma, 17-3-1967	Torino
2. Alfano Antonino	1- 1-1930	Ing. ind. elettrot. - Palermo, 26-7-1952	Genova
3. Allitto Francesco	15-11-1928	Ing. ind. meccan. - Torino, 15-3-1955	Torino
4. Andrenelli Franco	12- 9-1924	Ing. civ. edile - Roma, 22-7-1958	Terni
5. Andreoni Diego	22- 7-1907	Ing. civ. edile - Milano, 8-11-1929	Direzione generale
6. Annibali Giorgio	10- 6-1930	Ing. civ. trasp. - Roma, 25-7-1957	Milano
7. Antonini Vincenzo	27- 7-1937	Ing. mineraria - Bologna, 30-6-1964	Perugia
8. Aragona Giovanni	8- 7-1929	Ing. civ. idraulica - Napoli, 14-5-1964	Salerno
9. Ariosto Saverio	26- 3-1935	Ing. elettrotecnica - Roma, 24-5-1963	Catanzaro
10. Azzaretto Ettore	30- 9-1937	Ing. elettrotecnica - Roma, 5-3-1965	Direzione generale
11. Badellino Carlo	22- 6-1906	Ing. ind. meccan. - Milano, 13-11-1932	Milano
12. Badiali Raffaele	24-11-1939	Ing. elettronica - Bologna, 25-2-1965	Milano
13. Bafunno Adolfo	18- 4-1940	Ing. chimica - Napoli, 12-3-1966	Milano
14. Baldassarini Francesco	18- 9-1927	Ing. civ. trasp. - Bari, 3-3-1955	Roma
15. Baldisseri Alberto	21- 7-1926	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa, 10-5-1958	Roma
16. Balestra Carlo	31-12-1928	Ing. civ. edile - Napoli, 29-7-1960	Savona
17. Baratta Giorgio	24- 4-1927	Ing. ind. elettrotecn. - Bologna, 12-5-1956	Bologna
18. Baron Egnardo	12- 8-1942	Ing. meccanica - Roma, 21-7-1967	Milano
19. Baroncini Umberto	10-10-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa, 19-12-1963	Brescia
20. Bartolini Renato	17- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Pisa, 21-11-1960	Livorno
21. Bastiani Natale	9- 8-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa, 20-2-1965	Firenze
22. Bazzani Vittorio	14-11-1940	Ing. ind. elettronica - Roma, 14-11-1964	Milano
23. Bellofiore Francesco	11- 1-1924	Ing. ind. meccanica - Torino, 26-7-1952	Novara
24. Bellumori Marcello	25- 2-1930	Ing. navale meccan. - Napoli, 14-5-1964	Roma
25. Berio Carlo	14- 4-1927	Ing. ind. elettr. - Roma, 9-3-1953	Direzione generale
26. Bernagozzi Donato	30-10-1938	Ing. ind. elettronica - Bologna, 27-11-1964	Milano
27. Bernardi Onofrio	5- 7-1926	Ing. civ. trasp. - Bari 2-12-1955	Bari
28. Bertolino Sebastiano	12-11-1925	Ing. ind. meccan. - Napoli, 31-5-1955	Napoli
29. Bocciardi Paolo	4- 5-1940	Ing. elettrotecnica - Torino, 31-3-1965	Milano
30. Bolacchi Renato	26- 9-1927	Ing. ind. elettronica - Bologna, 19-12-1953	Firenze
31. Bonani Ferruccio	27- 7-1923	Ing. ind. meccan. - Bologna, 15-2-1957	Genova
32. Bonifaci Riccardo	18- 3-1937	Ing. elettronica - Padova, 13-7-1964	Vicenza
33. Bonomo Vinicio	12- 2-1927	Ing. ind. meccan. - Bologna, 14-3-1957	Verona
34. Borile Aldo	26-10-1921	Ing. civ. trasp. - Padova, 9-11-1953	Alessandria

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
35. Bosco Antonino	5- 2-1934	Ing. ind. meccan. - Palermo, 12-7-1962	Trieste
36. Bruno Paolo	13- 8-1924	Ing. civ. edile - Genova, 21-7-1959	Genova
37. Bucca Camillo	19- 3-1919	Ing. ind. elettrotecn. - Milano, 21-5-1955	Palermo
38. Buccellato Antonino	1- 9-1925	Ing. civ. edile - Palermo, 16-7-1953	Palermo
39. Bucchi Gianfranco	25-10-1933	Ing. elettronica - Bologna, 25-3-1965	Milano
40. Calcioli Silvestro	18- 4-1935	Ing. civ. trasp. - Roma, 23-11-1963	Roma
41. Campobello Salvatore	9- 3-1938	Ing. ind. elettrotecn. - Torino, 17-11-1966	Torino
42. Campurra Alfonso	7- 8-1922	Ing. mineraria - Cagliari, 21-11-1952	Cagliari
43. Caneda Ernesto	15- 5-1919	Ing. navale meccan. - Genova, 17-11-1944	Genova
44. Cannas Franco	22- 1-1937	Ing. civile edile - Cagliari, 14-10-1961	Cagliari
45. Capizzi Francesco	20- 1-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo, 9-11-1963	Como
46. Cappelli Vittorio	27-10-1910	Ing. civ. idraulica - Pisa, 26-4-1950	Firenze
47. Cappuccini Alberto	1- 2-1923	Ing. civ. trasp. - Pisa, 24-6-1948	Roma
48. Cappuccio Enzo	12- 7-1933	Ing. ind. meccan. - Roma, 2-3-1960	Trento
49. Caramazza G. Battista	16-12-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 26-11-1949	Milano
50. Caratini Giancarlo	12- 8-1937	Ing. elettronica - Bologna, 27-2-1967	Milano
51. Carcavallo Giorgio	1- 9-1935	Ing. elettrotecn. - Napoli, 30-7-1965	Bari
52. Cardia Tullio	4- 8-1937	Ing. elettronica - Roma, 22-12-1967	Direzione generale
53. Caricchi Gualfredo	8- 6-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa, 24-7-1952	Perugia
54. Carlesi Giovanni	13- 7-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Genova, 21-12-1954	Alessandria
55. Carlini Vincenzo	15- 3-1925	Ing. civ. trasp. - Pisa, 20-7-1951	Roma
56. Carrescia Vito	22-12-1939	Ing. ind. elettrotecn. - Torino, 20-12-1963	Torino
57. Carriglio Giacomo	20-11-1934	Ing. ind. meccanica - Napoli, 16-7-1962	Milano
58. Caselli Luigi	4- 1-1937	Ing. meccanica - Bologna, 30-6-1964	Pavia
59. Castagna Riccardo	5-10-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 21-12-1963	Direzione generale
60. Cataldi Giovanni	18- 8-1909	Ing. ind. meccanica - Roma, 20-12-1932	Roma
61. Cecchi Alfio	9- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Pisa, 9-12-1956	Cremona
62. Cervari Giuseppe	2-10-1925	Ing. ind. meccanica - Genova, 23-7-1955	Savona
63. Chiarini Pietro	15- 4-1932	Ing. ind. elettronica - Bologna, 27-2-1964	Milano
64. Ciceroni Tito	19- 7-1931	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 11-5-1960	Roma
65. Cifarelli Arturo	18- 6-1927	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli, 2-4-1955	Firenze
66. Cilia Settimio	19- 1-1923	Ing. ind. meccanica - Roma, 30-3-1954	Roma
67. Cionfrini Antonio	16- 4-1940	Ing. elettronica - Napoli, 6-8-1968	Varese
68. Cioni Aldo	2- 4-1934	Ing. ind. meccanica - Bologna, 23-2-1961	Firenze
69. Colò Paolo	3- 9-1930	Ing. ind. elettrotecn. - Bologna, 22-7-1955	Bologna
70. Colonna Luigi	22- 7-1928	Ing. civ. trasp. - Padova, 27-2-1959	Torino
71. Cosma Lio	27- 6-1929	Ing. ind. meccanica - Trieste, 15-3-1957	Trieste
72. Costamante C. Mario	10-12-1927	Ing. ind. meccanica - Palermo, 20-7-1957	Varese
73. Cristofaro Armando	10-12-1906	Ing. ind. meccanica - Roma, 7-11-1938	Roma
74. D'Abbicco Nicola	7- 5-1917	Ing. ind. meccanica - Napoli, 12-8-1946	Bari
75. D'Alessio Paolo	3- 3-1923	Ing. ind. chimica - Genova, 26-2-1951	Roma
76. Damigella Agrippino	6- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Milano, 28-7-1954	Milano
77. De Angelis Roberto	9- 8-1927	Ing. civ. edile - Napoli, 26-7-1951	Napoli
78. De Bernardo Giorgio	24- 5-1922	Ing. ind. elettronica - Pisa, 13-3-1948	Firenze
79. Dedola Enrico	10- 9-1925	Ing. mineraria - Cagliari, 4-12-1958	Venezia
80. De Falco Giovanni	27- 2-1926	Ing. civ idraulica - Napoli, 11-5-1953	Napoli
81. Delia Giovanni	30- 7-1937	Ing. chimica - Bologna, 27-2-1962	Torino
82. Delli Noci Francesco	2- 4-1942	Ing. chimica - Torino, 22-12-1965	Bari
83. De Martini Augusto	17- 3-1920	Ing. civ. edile - Napoli, 20-12-1952	Napoli
84. De Marzo Giuseppe	13- 7-1925	Ing. ind. meccanica - Roma, 18-12-1952	Taranto
85. De Mathia Ferdinando	29- 5-1931	Ing. ind. meccanica - Napoli, 3-11-1961	Ascoli Piceno
86. D'Erme Maurizio	21- 8-1938	Ing. civ. trasp. - Roma, 22-7-1966	Brescia
87. De Somma Cataldo	3- 8-1934	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli, 1-12-1961	Napoli
88. Di Giovanni Domenico Francesco	22-11-1937	Ing. elettrotecn. - Roma, 15-11-1965	Torino
89. Di Maggio Giuseppe	1- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Palermo, 2-3-1951	Milano
90. Di Napoli Enzo	26-11-1939	Ing. chimica - Roma, 5-3-1965	Verona
91. Di Noto Angelo	25-10-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Torino, 30-1-1953	Ancona
92. Di Prima Vincenzo	13- 4-1907	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 19-7-1931	Bergamo
93. Di Staso Francesco	19- 3-1919	Ing. ind. meccanica - Milano, 18-12-1948	Milano

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
94. Donnini Deoclide	8-10-1924	Ing. civ. edile - Pisa, 19-12-1953	Pavia
95. Dorigo Mario	3- 5-1932	Ing. ind. meccanica - Trieste, 8-3-1962	Venezia
96. Fabian Egone	22- 2-1936	Ing. ind. meccanica - Trieste, 23-6-1962	Trieste
97. Falcone Bruno	4-11-1936	Ing. ind. meccanica - Napoli, 30-7-1962	Genova
98. Fanghella Domenico	4- 3-1923	Ing. ind. meccanica - Genova, 28-7-1950	Genova
99. Fasano Mario	25- 9-1921	Ing. civ. trasp. - Torino, 25-7-1952	Torino
100. Fazzana Ugo	3-12-1924	Ing. ind. elettrotecn. - Padova, 31-10-1949	Venezia
101. Ferluga Nereo	4- 9-1925	Ing. ind. meccanica - Trieste, 7-3-1952	Trieste
102. Ferrarotti Alberto	25- 7-1940	Ing. civ. trasp. - Torino, 1-6-1966	Milano
103. Ferretti Sartori Carlo	3-10-1919	Ing. ind. elettrotecn. - Padova, 29-7-1948	Direzione generale
104. Ferruzzi Giacomo	24- 1-1921	Ing. ind. elettrotecn. - Bologna, 7-7-1948	Torino
105. Fichera Claudio	28- 3-1939	Ing. ind. elettrotecn. - Bari, 19-7-1967	Bari
106. Filannino Nicola	25- 3-1927	Ing. civ. trasporti - Bari, 15-3-1957	Milano
107. Filipponi Alvaro	8- 7-1929	Ing. civ. edile - Roma, 19-5-1965	Direzione generale
108. Fiorini Marino	16-11-1927	Ing. civ. idraulica - Bologna, 1-12-1956	Ravenna
109. Foniciello Antonio	1- 2-1929	Ing. navale meccanica - Napoli, 10-3-1959	Latina
110. Forte Raffaele	2- 4-1930	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-7-1963	Novara
111. Fossati Angelo	1-10-1906	Ing. ind. meccanica - Milano, 9-11-1938	Roma
112. Frasca Italo	3- 6-1908	Ing. navale meccanica - Genova, 22-11-1930	Roma
113. Frighi Pier Alberto	10-10-1936	Ing. mineraria - Bologna, 30-7-1963	Piacenza
114. Gagliano Gaetano	26- 1-1907	Ing. civ. edile - Palermo, 23-11-1932	Firenze
115. Galeno Renato	11-11-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli, 29-10-1954	Milano
116. Garaffo Salvatore	19- 4-1939	Ing. ind. meccanica - Pisa, 12-7-1968	Milano
117. Garrano Giuseppe	30- 4-1928	Ing. ind. elettrotecn. - Torino, 30-5-1961	Catania
118. Gavilli Carlo	19-12-1923	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa, 24-6-1948	Firenze
119. Geraci Angelo	1-12-1927	Ing. civ. edile - Napoli, 24-3-1956	Napoli
120. Giammari Alberto	23- 8-1923	Ing. ind. meccanica - Roma, 29-12-1949	Direzione generale
121. Giorgi Enzo	1- 9-1928	Ing. civ. trasporti - Roma, 14-3-1957	Roma
122. Giori Antonio	8-10-1924	Ing. civ. edile - Pisa, 28-2-1953	Roma
123. Giudiceandrea Stefano	27- 1-1929	Ing. civ. idraulica - Roma, 4-3-1957	Catania
124. Govi Paolo	10- 1-1934	Ing. ind. chimica - Bologna, 31-10-1963	Modena
125. Graffeo Carlo	10-10-1921	Ing. civ. edile - Napoli, 1-8-1953	Torino
126. Grasso Franco	2- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 2-3-1951	Bari
127. Grigioni Vincenzo	16- 2-1922	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 27-2-1951	Roma
128. Grimaldi Michele	8- 3-1929	Ing ind. elettrotecn. - Napoli, 29-7-1955	Napoli
129. Guidarelli Diomede	7- 8-1923	Ing. civ. edile - Roma, 14-3-1957	Roma
130. Guicciani Angiolino	18- 5-1924	Ing. ind. meccanica - Bologna, 29-5-1952	Firenze
131. Iacoponi Terzo	22- 3-1929	Ing. civ. idraulica - Pisa, 10-5-1958	Livorno
132. Imbesi Francesco	14- 7-1941	Ing. ind. elettrotecn. - Genova, 29-4-1968	Genova
133. Ingegnoli Luigi	25-12-1935	Ing. ind. chimica - Milano, 13-3-1965	Novara
134. Jallonardi Ermanno	10- 1-1928	Ing. civ. trasporti - Napoli, 20-6-1958	Salerno
135. Lama Vittorio	10- 5-1929	Ing. ind. meccanica - Napoli, 21-12-1956	Salerno
136. La Noce Giancarlo	4- 9-1938	Ing. elettronica - Roma, 23-7-1966	Milano
137. Largaiolli Ugo	30- 3-1939	Ing. elettronica - Bologna, 27-2-1967	Milano
138. Lauretti Vittorio	4-11-1916	Ing. ind. meccanica - Napoli, 29-3-1952	Livorno
139. Lazzari Massimo	8- 1-1922	Ing. civ. trasporti - Roma, 5-3-1949	Roma
140. Lentini Giuseppe	26- 7-1907	Ing. civ. edile - Palermo, 1935	Bologna
141. Limongelli Antonio	24- 4-1925	Ing. civ. idraulica - Bari, 25-3-1954	Bari
142. Linguiti Fausto	7- 4-1932	Ing. civ. trasporti - Roma, 29-4-1957	Roma
143. Loaldi Giuseppe	28- 5-1920	Ing. ind. elettrotecn. - Milano, 10-11-1951	Milano
144. Lombardi Carlo	6- 5-1927	Ing. ind. meccanica - Napoli, 28-2-1957	Napoli
145. Longobucco Domenico	2- 2-1943	Ing. ind. meccanica - Bologna, 30-7-1968	Torino
146. Loreti Agostino	21- 8-1920	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-11-1949	Ancona
147. Lucidi Giancarlo	6- 3-1937	Ing. elettronica - Pisa, 20-7-1964	Terni
148. Lusardi Giulio	2- 3-1941	Ing. meccanica - Palermo, 3-11-1965	Palermo
149. Maggi Giovanni	24- 3-1921	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 29-7-1947	Direzione generale
150. Maggio Giuseppe	28-10-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 25-11-1952	Bergamo
151. Magnatti Luigi	16-11-1922	Ing. ind. elettrotecn. - Milano, 28-7-1950	Direzione generale
152. Malaspina Livio	11- 5-1927	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 23-7-1958	Milano

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
153. Mancinelli Giovanni	27- 7-1920	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-4-1947	Roma
154. Mantani Vincenzo	19- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna, 26-7-1958	Torino
155. Marafioti Domenico	8-12-1930	Ing. ind. elettrotecn. - Padova, 12-7-1963	Vicenza
156. Marchini Mauro	1-12-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 21-12-1962	Modena
157. Marcosano Francesco	31- 7-1923	Ing. ind. meccanica - Napoli, 4-4-1950	Milano
158. Martin Giuseppe	17- 9-1933	Ing. ind. elettrotecn. - Padova, 14-11-1961	Venezia
159. Mazzanti Aldo	11- 7-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Bologna, 21-12-1951	Bologna
160. Mazzotti Giorgio	30- 4-1941	Ing. ind. elettronica - Bologna, 28-6-1968	Brescia
161. Mele Ascanio	9- 4-1930	Ing. ind. aeronautica - Napoli, 7-5-1962	Caserta
162. Merola Guido	25-12-1939	Ing. ind. chimica - Napoli, 12-4-1968	Bergamo
163. Merola Pasquale	3-12-1926	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli, 21-12-1956	La Spezia
164. Mevoli Gennaro	20- 3-1936	Ing. civ. edile - Bari, 9-3-1962	Milano
165. Monda Nicola	4- 2-1940	Ing. elettronica - Napoli, 28-4-1966	Napoli
166. Montanari Fausto	15- 3-1935	Ing. mineraria - Bologna, 30-7-1963	Piacenza
167. Montanari Giovanni	28- 3-1931	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 31-3-1956	Direzione generale
168. Morello Giuseppe	29-10-1935	Ing. civ. idraulica - Padova, 1-3-1962	Siracusa
169. Moretti Mario	5-11-1933	Ing. civ. trasporti - Roma, 13-5-1964	Roma
170. Mori Benito	25- 8-1936	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-7-1966	Genova
171. Musio Francesco	7- 9-1922	Ing. ind. elettrotecn. - Torino, 22-12-1950	Alessandria
172. Nappi Dino	20- 3-1941	Ing. ind. elettron. - Torino, 20-12-1967	Torino
173. Nigri Giovanni	19- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Bari, 1-8-1959	Taranto
174. Nigro Oreste	27- 5-1930	Ing. civ. idraulica - Napoli, 28-2-1957	Roma
175. Nuovo Onofrio Mario	1- 1-1926	Ing. ind. elettrotecn. - Torino, 21-11-1952	Torino
176. Nuti Gianluca	12- 7-1938	Ing. elettronica - Pisa, 21-10-1968	Milano
177. Oddone Antonio	7- 9-1939	Ing. ind. elettrotecn. - Genova, 26-7-1966	Genova
178. Onofri Vittorio Emanuele	7- 6-1925	Ing. civ. trasporti - Roma, 20-12-1955	Milano
179. Orlandi Guido	4- 5-1923	Ing. civ. trasporti - Napoli, 18-12-1952	Roma
180. Palmieri Mario	8- 8-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli, 28-11-1957	Catanzaro
181. Panepinto Francesco Paolo	12- 3-1938	Ing. ind. meccanica - Torino, 30-3-1962	Palermo
182. Paolelli Riccardo	29- 5-1918	Ing. ind. meccanica - Roma, 6-5-1949	Direzione generale
183. Papa Domenico	27- 6-1936	Ing. ind. aeronautica - Napoli, 19-12-1960	Torino
184. Paradisi Iro	4- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Trieste, 21-11-1958	Perugia
185. Peluffo Rocco	10- 7-1928	Ing. civ. edile - Genova, 1-3-1958	Savona
186. Perazzi Fabrizio	2- 9-1936	Ing. ind. meccanica - Milano, 27-7-1962	Piacenza
187. Perazzi Marzio	13- 3-1938	Ing. civ. edile - Milano, 16-12-1961	Milano
188. Perrini Giuseppe	3- 3-1926	Ing. ind. elettrotecn. - Torino, 27-7-1951	Direzione generale
189. Perugini Aldo	7- 8-1922	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-11-1949	Roma
190. Petio Vito	12- 4-1925	Ing. ind. mineraria - Torino, 18-11-1954	Taranto
191. Petrillo Andrea	1-10-1929	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo, 8-3-1962	Venezia
192. Piancaldini Aurelio	11-11-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Milano, 29-7-1967	Milano
193. Piranio Gerlando	4- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Palermo, 9-3-1957	Catania
194. Pivi Riccardo	3- 4-1920	Ing. ind. meccanica - Bologna, 26-11-1954	Varese
195. Polizzotto Antonino	1- 1-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo, 16-11-1962	Catania
196. Pozzi Luigi	19- 4-1926	Ing. ind. meccanica - Genova, 1-7-1957	Milano
197. Procaccianti Ettore	31- 7-1921	Ing. civ. trasporti - Roma, 11-4-1947	Roma
198. Profeti Carlo	20- 9-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa, 22-2-1963	Livorno
199. Proietti Maurizio	18- 9-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 23-7-1966	Milano
200. Provasi Emilio	30- 8-1927	Ing. ind. meccanica - Genova, 25-7-1952	Direzione generale
201. Quarto Angelo	15-11-1939	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli, 28-4-1966	Genova
202. Quarto Federico	1- 9-1908	Ing. ind. chimica - Napoli, 23-7-1935	Milano
203. Ragazzini Giovanni	5- 6-1939	Ing. ind. meccanica - Bologna, 19-12-1966	Ravenna
204. Raspante Antonino	15- 8-1923	Ing. civ. trasporti - Palermo, 15-11-1958	Messina
205. Ricci Massimo	22- 2-1927	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo, 19-12-1953	Palermo
206. Ricci Pirro Vincenzo	5-10-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 11-5-1960	Milano
207. Ridolfi Camillo	12- 1-1922	Ing. ind. elettrotecn. - Milano, 30-7-1948	Milano
208. Rinalduzzi Spartaco	8-10-1927	Ing. ind. chimica - Roma, 16-6-1956	Arezzo
209. Risica Gianfranco	19-12-1925	Ing. civ. trasporti - Padova, 30-10-1952	Ancona
210. Rizza Giovanni	1- 5-1928	Ing. ind. aeronautica - Torino, 22-11-1956	Torino
211. Rizzi Vincenzo	27- 6-1941	Ing. ind. elettrotecn. - Bari, 27-7-1968	Milano

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
212. Rocca Andrea	30- 4-1922	Ing. civ. edile - Genova, 3-3-1948	Genova
213. Rossi Domenico	14- 8-1920	Ing. ind. elettrotecn Padova; 30-4-1952	Milano
214. Rotulo Antonio	1- 8-1923	Ing. civ. edile - Napoli, 28-7-1952	Napoli
215. Ruggiero Crescenzio	25- 8-1935	Ing. civ. edile - Napoli, 10-3-1966	Milàno
216. Russo Gennaro	19- 1-1940	Ing. ind. chimica - Napoli, 28-4-1966	Varese
217. Russo Mario	13- 4-1944	Ing. ind. meccanica - Torino, 2-4-1968	Torino
218. Sabatini Pierluigi	24-11-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa, 21-2-1964	Como
219. Sacco Felice	14-11-1925	Ing. ind. chimica - Roma, 18-12-1952	Direzione generale
220. Sagliocco Erminio	14- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Napoli, 27-6-1957	Napòli
221. Saini Guido	2-12-1935	Ing. ind. meccanica - Napoli, 19-12-1961	Milano
222. Santinello Spartaco	5- 5-1930	Ing. ind. meccanica - Trieste, 26-2-1958	Trieste
223. Santonastasio Giuseppe	19- 2-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli, 24-4-1954	Caserta
224. Santoro Stefano	8- 8-1929	Ing. ind. meccanica - Bologna, 11-5-1956	Bologna
225. Savorani Eugenio	8- 6-1921	Ing. ind. meccanica - Bologna, 27-7-1956	Brescia
226. Scala Claudio	17- 3-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna, 13-5-1955	Bologna
227. Schiavi Bruno	8- 9-1941	Ing. ind. meccanica - Bologna, 9-3-1968	Milano
228. Sciarra Mario	14- 8-1922	Ing. civ. idraulica - Roma, 23-7-1954	Roma
229. Sciarretta Rocco	17-12-1938	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 6-3-1964	Bologna
230. Scognamiglio Celestino	24- 5-1938	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli, 12-3-1965	Napoli
231. Scollo Mario	2-10-1938	Ing. ind. elettrotecn. - Milano, 13-5-1966	Milano
232. Sferruzza Pietro	2- 5-1932	Ing. civ. trasporti - Palermo, 12-3-1959	Palermo
233. Sgandurra Achille	10- 1-1924	Ing. ind. elettrotecn. - Torino, 20-11-1951	Direzione generale
234. Sgroi Salvatore	18- 4-1926	Ing. ind. meccanica - Palermo, 9-3-1957	Palermo
235. Sordo Vittorio	30-10-1918	Ing. mineraria - Torino, 28-5-1943	Trento
236. Sorgetti Ugo	22-10-1922	Ing. elettrotecn. - Torino, 19-11-1949	Torino
237. Spadaro Rosario	16-11-1927	Ing. ind. meccanica - Torino, 5-4-1951	Palermo
238. Spataro Donatello	9- 1-1930	Ing. civ. edile - Palermo, 22-11-1957	Roma
239. Stasi Umberto	8- 1-1930	Ing civ. trasporti - Napoli, 9-3-1962	Campobasso
240. Stefanini Ferdinando	6- 7-1936	Ing. ind. elettrotecn - Pisa, 22-4-1967	Torino
241. Stellato Francesco	28- 5-1936	Ing. elettronica - Pisa, 17-12-1966	Padova
242. Sturchio Luigi	2- 9-1935	Ing civ trasporti - Roma, 12-5-1962	Massa Carrara
243. Svicher Gastone	8- 3-1925	Ing. ind. chimica - Roma, 26-7-1962	Roma
244. Tamburrini Ferruccio	25-11-1919	Ing. civ. edile - Roma, 26-11-1948	Padova
245. Tantillo Gaetano	27- 6-1924	Ing. ind. meccanica - Milano, 27-2-1954	Milano
246. Tanzarella Giuseppe	9- 6-1915	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 8-11-1937	Direzione generale
247. Tini Luigi	15- 3-1936	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 24-7-1963	Milano
248. Todaro Antonino	19- 3-1925	Ing. ind. meccanica - Torino, 26-7-1952	Roma
249. Tola Francesco	28- 2-1927	Ing. civ. edile - Cagliari, 29-7-1957	Cagliari
250. Tommasi Emilio	13- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Pisa, 18-2-1951	Torino
251. Toro Achille Lucio	6- 5-1937	Ing. ind. meccanica - Napoli, 30-7-1963	Venezia
252. Tosetto Orlando	25- 1-1936	Ing. ind. chimica - Pisa, 18-2-1961	Firenze
253. Tramonti Danile Antonio	11- 1-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 7-3-1963	Torino
254. Uricchio Nicola	11- 5-1937	Ing. industriale - Napoli, 27-7-1967	Milano
255. Veglio Carlo	29- 6-1914	Ing. civ. edile - Napoli, 1-12-1937	Napoli
256. Venier Albino	1-11-1921	Ing. ind. chimica - Pisa, 15-11-1950	Direzione generale
257. Venditti Pasquale	16-12-1928	Ing. civ. trasporti - Napoli, 11-3-1959	Roma
258. Vietri Orazio	24- 9-1933	Ing. ind. elettrotecn. - Roma, 25-7-1960	Roma
259. Vignudelli Flavio	24-10-1919	Ing. civ. edile - Genova, 28-2-1950	Direzione generale
260. Villa Tobia	12- 4-1914	Ing. civ. trasporti - Pisa, 29-3-1947	Roma
261. Viola Enzo	18- 5-1929	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo, 9-3-1957	Como
262. Volpini Giorgio	24- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Genova, 26-3-1954	Roma
263. Zaccherini Zeno	18- 4-1929	Ing. civ. elettrotecn. - Bologna, 26-11-1959	Bologna
264. Zannini Francesco	23-12-1919	Ing. ind. elettrotecn. - Padova, 6-7-1948	Padova
265. Zarotti Luigi	5- 3-1930	Ing. ind. meccanica - Pisa, 22-2-1963	Firenze
266. Zenobi Mario	1- 4-1921	Ing. civ. trasporti - Roma, 20-12-1945	Roma
267. Zerilli Salvatore	26- 2-1927	Ing. civ. idraulica - Padova, 23-12-1954	Pescara
268. Zimmermann Federico	6- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Pisa, 20-7-1957	Milano
269. Zocaro Panfilo	5- 9-1926	Ing. civ. trasporti - Roma, 16-5-1958	Pescara

(5147)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1969.

Nomina del segretario della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1968, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui in argomento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario della commissione dott. Malatesta Amelio, destinato ad altro incarico, con il dott. Lindo Forgione;

Decreta:

Il dott. Lindo Forgione è nominato segretario della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico, in sostituzione del dott. Amelio Malatesta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 284

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'istituto di biologia marina di Rovigno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 351, relativa all'approvazione dell'Accordo italo-germanico firmato a Roma l'11 ottobre 1930 per la creazione ed il funzionamento dell'istituto di biologia marina di Rovigno, giusta convenzione stipulata il 25 febbraio 1930;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1211, riguardante l'erezione in ente morale dell'istituto predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'11 aprile successivo, con il quale l'istituto di biologia marina di Rovigno è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della citata legge, l'esecuzione delle operazioni liquidatorie dell'istituto stesso è stata affidata all'apposito ufficio liquidazioni;

Accertato che le suddette operazioni liquidatorie sono ultimate per cui può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente;

Visto il bilancio finale di liquidazione e la relazione illustrativa;

Constatato che, in mancanza di specifica destinazione, l'avanzo finale della liquidazione del patrimonio dell'istituto deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dell'istituto di biologia marina di Rovigno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un saldo attivo di L. 5.897.664.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 5.897.664 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato dell'unito bilancio e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1969
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 262

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio Liquidazioni

ISTITUTO DI BIOLOGIA MARINA DI ROVIGNO
In liquidazione

Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 1968

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività realizzate:		
Cassa e banche	L.	2.074.301
Crediti	»	11.700.000
Attrezzature e biblioteca	»	100.000
Interessi attivi	»	300.613
	L.	14.174.914
Passività estinte:		
Spese generali e per il personale	L.	8.140.009
Debiti tributari	»	137.241
	L.	8.277.250
Avanzo finale di liquidazione	»	5.897.664
	L.	14.174.914

Il capo dell'ufficio liquidazioni
CORBO

B) CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Insussistenze di attività:				
minor ricavo su vendita attrezzature	L.	560.111		
Sopravvenienze passive:				
accertamento di debiti tributari	»	137.241		
			L.	697.352
Avanzo finale di liquidazione			»	5.897.664
			L.	6.595.016

Rendite e profitti

Avanzo alla data delle consegne (12 giugno 1967)		L. 660.111
Insussistenze di passività:		
eccedenza tra l'importo accantonato e quello delle spese per il personale e spese generali effettivamente sostenute . .	L. 5.634.290	
Rendite:		
interessi attivi e proventi . . .	» 300.615	
		» 5.934.905
		L. 6.595.016

Il capo dell'ufficio liquidazioni
CORBO

(5185)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1969.

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1966, concernente la composizione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1968, relativo alla nomina del presidente di sezione dott. Eduardo Greco a presidente supplente del collegio sindacale predetto in sostituzione del dott. Guido Oliva;

Vista la nota n. 1155/9 del 17 febbraio 1969, con la quale il presidente della Corte dei conti designa, per il triennio 1969-1972, il presidente di sezione dott. Eduardo Greco quale componente effettivo, con funzioni di presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in sostituzione del presidente onorario della Corte dott. Paolo Mazzetti e il primo referendario dott. Leonardo Caruso quale componente supplente, con funzioni di presidente supplente, dello stesso organo in sostituzione del dottor Eduardo Greco designato quale presidente effettivo;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione dott. Eduardo Greco è nominato per il triennio 1969-1972, su designazione del presidente della Corte dei conti, componente effettivo con funzioni di presidente, del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in sostituzione del presidente onorario della Corte dott. Paolo Mazzetti.

Art. 2.

Il primo referendario dott. Leonardo Caruso è nominato per il triennio 1969-1972, su designazione del presidente della Corte dei conti, componente supplente, con funzioni di presidente supplente, del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in sostituzione del presidente di sezione dott. Eduardo Greco, designato a presidente effettivo dell'organo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5253)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 4854 del 18 aprile 1969, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il professor Ciro Ferrer è stato eletto sindaco del comune di Torre del Greco in sostituzione del prof. Francesco Di Renzo, già commissario prefettizio del comune suddetto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania il prof. Francesco Di Renzo con il prof. Ciro Ferrer;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Ciro Ferrer, eletto sindaco del comune di Torre del Greco, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del prof. Francesco Di Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di una succursale del magazzino generale esercitato dalla S.p.a. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1955, con il quale la S.p.a. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Orzinuovi, via Bagnadore, una succursale del magazzino generale esercitato in Brescia;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 1969, con la quale la società interessata ha chiesto che sia revocata la predetta autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 179 dell'11 marzo 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 30 dicembre 1955 per l'esercizio in Orzinuovi, via Bagnadore di una succursale del magazzino generale esercitato in Brescia dalla S.p.a. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(5258)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1969.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Vista la nota n. 1489/27 del 14 aprile 1969, con la quale la prefettura di Potenza comunica che il sig. Donato Galeone ha rassegnato le proprie dimissioni, quale rappresentante dei lavoratori in seno al Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata, e che in sua vece la unione sindacale provinciale di Matera della Confedarazione italiana sindacati lavoratori (CISL) ha designato il sig. Alessio Ambrusio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata il sig. Donato Galeone, dimissionario, con il sig. Alessio Ambrusio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Alessio Ambrusio è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata, in sostituzione del sig. Donato Galeone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

(5326)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1969.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, rilasciata alla ditta Del Saz e Filippini S.p.a., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2580 in data 15 aprile 1959, con il quale la ditta laboratori Del Saz e Filippini S.p.a. fu autorizzata alla produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, nella officina farmaceutica sita in Milano, via Solari, 11;

Vista la comunicazione in data 27 marzo 1969, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse avendo definitivamente chiusa l'officina di via Solari, 11, ed essendo state le attrezzature tecniche completamente smantellate e trasferite in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, alla ditta laboratori Del Saz e Filippini S.p.a. per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Milano, via Solari, 11, rilasciata con decreto ministeriale n. 2580 in data 15 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5081)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e zone circostanti del comune di Carpineto Romano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti del comune di Carpineto Romano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carpineto Romano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la località predetta ha notevole interesse pubblico. Infatti il complesso monumentale di S. Pietro, dominante sull'abitato e circondato da ampie zone verdi, ha rilevante valore estetico e tradizionale. Il complesso stesso, inoltre, con le verdeggianti zone a sud-est, a sud ed a sud-ovest dell'abitato, ed i circostanti Monti Belvedere, Ardicara, Caprea, Semprevisa, La Croce, Il Calvario, La Faggetta, ricoperti da vasti boschi, forma un insieme panoramico di rilevante bellezza naturale e costituisce un pittoresco fondale allo abitato. La zona racchiude infine, punti pubblici di visuale, particolarmente la strada panoramica del Semprevisa e la provinciale Carpinetana, dai quali si godono vastissimi e suggestivi panorami;

Decreta:

L'abitato e le zone circostanti del comune di Carpineto Romano hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La località è delimitata nel modo seguente: partendo da piazza della Vittoria, il limite del vincolo segue via provinciale Roma, via Carpinetana tronco I, via S. Sebastiano, via Leone XIII, piazza Leone XIII e la via che collega questa piazza alla provinciale Carpinetana tronco II, segue alla distanza di ml. 10 a valle questa sino al confine del territorio comunale, prosegue verso sud-ovest e nord-ovest lungo il confine del comune fino alla mulattiera per Valle Ricciuta (quota 867); il limite prosegue verso nord lungo la mulattiera che attraversa la loc. Belvedere, Sorgente Rapiglio, Ara La Spina, Valle Cengia, Scala Potenzia, il Pratozzo, Le Ulivelle fino al cimitero, prosegue lungo la strada comunale del Cimitero, via S. Pietro, piazza della Vittoria fino a via Roma ed alla provinciale Carpinetana tronco I.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che il comune di Carpineto Romano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Oggi, 22 febbraio 1967, presso la soprintendenza ai monumenti del lazio - piazza S. Ignazio, 152, Roma - si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CARPINETO ROMANO - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Carpineto Romano racchiuso entro il seguente perimetro: partendo da piazza della Vittoria, il limite del vincolo segue via provinciale Roma, via Carpinetana tronco I, via S. Sebastiano, via Leone XIII, piazza Leone XIII e la via che collega questa piazza alla provinciale Carpinetana tronco II, segue alla distanza di ml. 10 a valle questa sino al confine del territorio comunale, prosegue verso sud-ovest lungo il confine del comune fino alla mulattiera per Valle Ricciuta (quota 867); il limite prosegue verso nord lungo la mulattiera che attraversa la località Belvedere, Sorgente Rapiglio, Ara La Spina, Valle Cengia, Scala Potenzia, il Pratozzo, Le Ulivelle fino al cimitero, prosegue lungo la strada comunale del cimitero, via S. Pietro, piazza della Vittoria fino a via Roma ed alla provinciale Carpinetana tronco I.

(5252)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Angera.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio del comune di Angera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Angera;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro panoramico di non comune bellezza godibile da punti di vista accessibili al pubblico, quali strade e piazze e natanti in servizio pubblico e la sponda opposta del territorio del comune di Arona. La zona comprende le boscose pendici del Colle S. Quirico, acrocoro sormontato dalla Rocca e dai colli che fanno da sfondo, per sfumare poi dolcemente verso sud nel lago Maggiore con una vegetazione che preannuncia quella caratteristica del Ticino.

L'abitato del nucleo di Angera e i casolari sparsi presso le rive sotto S. Quirico, nonchè la Rocca, costituiscono, infine, assieme al quadro naturale, un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove la natura e l'opera dell'uomo trovano una mirabile fusione.

Decreta:

La sottodescritta zona sita nel territorio del comune di Angera ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Essa è delimitata nel modo seguente: a nord dal territorio comunale di Ranco, a ovest dal lago Maggiore, a sud dal comune di Sesto Calende e ad est dalla strada provinciale compresa da Sesto Calende ad Angera fino al cimitero in località Bettolo, per seguire poi la nuova strada di raccordo fino alla provinciale Angera-Ispra, indi verso nord-est fino presso la Cascina Giulia all'incrocio con il confine del territorio comunale di Angera, compreso anche l'Isolino di Pertegora.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Angera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi ventitre marzo millenovecentosessantotto, alle ore 9,30, la commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 13 marzo 1968, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

E' all'ordine del giorno il seguente argomento:

ANGERA - Tutela paesistica di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione:

udita la relazione del presidente;

considerato che la parte del territorio del comune di Angera verso il lago Maggiore, delimitata a nord del territorio comunale di Ranco, a ovest del lago Maggiore, a sud del comune di Sesto Calende e ad est dalla strada provinciale compresa da Sesto Calende ad Angera fino al cimitero in località Bettolo, per seguire poi la nuova strada di raccordo fino alla provinciale Angera-Ispra, indi verso nord-est fino presso la Cascina Giulia all'incrocio con il confine del territorio comunale di Angera, compreso anche l'Isolino di Pertegor, costituisce un quadro panoramico di non comune bellezza, delibera: di sottoporre, per i motivi di cui in narrativa, la parte del territorio del comune di Angera verso il lago Maggiore, delimitata come già sopra detto, al vincolo di cui all'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

(5251)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1969.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968 e 14 febbraio 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Alessandria:

Benedicti Vitale in sostituzione di Bergamin Fabiano in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione;

Comitato provinciale di Belluno:

Brino Rolando in sostituzione di Sforazzini Renato in rappresentanza dei lavoratori del settore della industria;

Comitato provinciale di Brescia:

Viviani Giuseppe in sostituzione di Foppoli Giovanni in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Macerata:

Gambelli Fenili Argeo in sostituzione di Cerquetti Giuseppe in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Mantova:

Pizzamiglio Arturo in sostituzione di Norsa Aldo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio;

Comitato provinciale di Pavia:

Zanchi Simeone in sostituzione di Cazzani Luigi in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Perugia:

Tizi Giancarlo in sostituzione di Acquaviva Ciro in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Comitato provinciale di Pescara:

Gimignani Virgilio in sostituzione di Pulicati Giulio in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5186)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1969.

Approvazione del nuovo statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, approvato con proprio decreto 15 ottobre 1948 e modificato con propri decreti 25 luglio 1949, 26 ottobre 1950, 20 ottobre 1953, 21 dicembre 1955, 21 novembre 1956, 28 maggio 1957, 12 gennaio 1959, 20 dicembre 1961, 1° giugno 1963 e 27 dicembre 1968;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con propri decreti 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960, 15 marzo 1961, 13 marzo 1964 e 5 dicembre 1966;

Viste le deliberazioni in data 13 marzo e 31 ottobre 1968 del consiglio di amministrazione della banca anzidetta e la deliberazione in data 3 maggio 1968 del presidente del consiglio anzidetto;

Vista la deliberazione in data 29 aprile 1969 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Banca Nazionale del Lavoro
sezione autonoma di credito fondiario nuovo statuto

Costituzione - Sede - Scopi - Capitale

Art. 1.

La sezione autonoma di credito fondiario istituita con regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, oggi Banca nazionale del lavoro, è un ente morale autonomo con patrimonio separato e con gestione distinta da quella della Banca. La sezione è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691.

Essa ha sede in Roma e svolge la sua attività nelle zone di competenza ai sensi di legge.

Art. 2.

La sezione ha per oggetto:

l'esercizio del credito fondiario a norma del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, del relativo regolamento e delle successive leggi modificative ed integrative;

l'esercizio del credito edilizio in conformità alla vigente legislazione ed alle leggi speciali che fossero emanate in materia con particolare riferimento al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ed alla legge 29 luglio 1949, n. 474, e loro successive integrazioni e modificazioni;

l'esercizio del credito agrario di miglioramento in conformità alla legge 5 luglio 1928 n. 1760, e successive leggi di modifica e integrazione.

Inoltre può compiere tutte le operazioni di mutuo previste da leggi speciali in materia di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

Art. 3.

Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 15 miliardi. Concorrono alla formazione del fondo:

a) il Tesoro dello Stato con una quota di L. 10.000.000;

b) i partecipanti con una quota complessiva di lire 14.990.000.000.

La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

Le partecipazioni di cui alla lettera *b*) sono suddivise in quote nominative da L. 100.000 ciascuna e non sono cedibili senza il consenso del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La partecipazione dello Stato in L. 10.000.000 è fatta senza riserva di alcun diritto finchè la sezione sarà in esercizio.

Art. 5.

Il fondo di dotazione può accrescersi per effetto di nuovi conferimenti i quali saranno regolati dalle norme stabilite dallo art. 9 dello Statuto della Banca nazionale del lavoro.

Mutui

Art. 6.

I mutui possono essere erogati per contanti o in obbligazioni. La scelta dell'una o dell'altra forma è concordata tra sezione e mutuatario.

Quando il mutuo è erogato in obbligazioni la sezione consegna al mutuatario obbligazioni calcolate al loro valore nominale.

Quando il mutuo è erogato in contanti è dovuta dal mutuatario una provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni. Detta provvigione potrà essere ratizzata in aggiunta alle semestralità di ammortamento o rimborsata in altre forme concordate.

I mutui devono essere rimborsati mediante pagamento di rate semestrali costanti comprendenti una quota per rimborso del capitale e interessi ed una per diritti di commissione ed eventualmente una quota riferentesi alla provvigione di cui al comma precedente. Sono inoltre a carico del mutuatario gli oneri fiscali determinati ai sensi di legge.

La sezione terrà impiegata in modo permanente la metà del capitale di dotazione in crediti ipotecari senza corrispondente emissione di obbligazioni.

Art. 7.

I mutui edilizi possono essere erogati mediante somministrazioni rateali in ragione dei lavori eseguiti e secondo le risultanze accertate con regolari stati di avanzamento.

Le somministrazioni saranno effettuate con le modalità e le condizioni stabilite dal comitato esecutivo e potranno avere inizio soltanto dopo che il mutuatario avrà investito nell'acquisto dell'area e nei lavori di costruzione le somme occorrenti affinchè con le erogazioni del mutuo sia assicurata la completa esecuzione dei lavori e delle opere.

I mutui di miglioramento fondiario possono essere erogati mediante somministrazioni rateali in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 8.

Nel caso in cui per abbandono da parte del mutuatario la continuazione e il compimento della costruzione vengano assunti dalla sezione questa, a lavori compiuti, procederà alla vendita del fabbricato all'asta pubblica. Se questa vendita non potrà essere subito effettuata, la sezione potrà emettere obbligazioni

sino a un ammontare corrispondente alle somme erogate per la costruzione garantendole con la ipoteca di primo grado iscritta sul fabbricato.

Art. 9.

Nel caso in cui gli immobili ipotecati dalla sezione siano sottoposti a vendita coattiva i terzi aggiudicatari potranno subentrare nel mutuo concesso al debitore espropriato purchè entro quindici giorni dalla aggiudicazione paghino le semestralità scadute, gli accessori e le spese e osservino le altre condizioni previste dalla legge. Quando l'immobile venga aggiudicato in più lotti e a più aggiudicatari è facoltà della sezione consentire a taluno di essi l'accollo totale o parziale del mutuo.

La sezione potrà concorrere all'asta quando ciò sia ritenuto necessario per la tutela dei propri crediti. Quando rimanga aggiudicataria degli immobili espropriati la sezione deve provvedere alla vendita di essi nel più breve termine possibile e comunque entro dieci anni dall'aggiudicazione. In caso di rivendita l'acquirente potrà subentrare nel mutuo con le modalità e le condizioni previste dalla legge.

Obbligazioni

Art. 10.

La sezione in corrispondenza dei mutui stipulati emette obbligazioni fruttanti un interesse pari a quello dei mutui stessi nei limiti stabiliti dalla legge in rapporto al proprio fondo di dotazione e alle riserve. Le obbligazioni sono distinte in serie e a seconda del diverso saggio di interesse. Possono essere al portatore, nominative e miste. Il taglio delle obbligazioni è di lire 500 con facoltà della sezione di emettere titoli multipli in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

I titoli sono contraddistinti da un numero progressivo nell'ambito di ogni taglio.

Art. 11.

In rappresentanza di titoli unitari e multipli la sezione può emettere certificati nominativi che devono portare l'indicazione dei numeri dei titoli da essi rappresentati.

In caso di sorteggio di titoli compresi nei certificati nominativi la sezione emittente all'atto del rimborso del capitale dei titoli sorteggiati apporterà sui certificati le occorrenti variazioni di riduzione e eventualmente di sostituzione di titoli nuovi a quelli estratti qualora il certificato debba essere reintegrato. Sui certificati medesimi saranno fatte risultare le cessioni totali o parziali anche in semplice garanzia mediante girata.

Art. 12.

Il comitato esecutivo della sezione determina con propria deliberazione le caratteristiche dei titoli obbligazionari e dei certificati nominativi i cui modelli devono essere sottoposti alla approvazione dell'organo di vigilanza.

I titoli sono staccati da un registro a matrice e devono contenere l'indicazione del saggio di interesse e della data in cui il comitato esecutivo ne ha determinato l'emissione nonchè la firma del direttore della sezione o di chi lo sostituisce a norma del seguente art. 20 ovvero di un dirigente o di un funzionario della sezione medesima all'uopo designato dal consiglio di amministrazione di un membro del consiglio di amministrazione e di un sindaco effettivo o supplente di nomina governativa.

Di ogni emissione di obbligazioni dovrà essere redatto processo verbale sottoscritto dalle persone le cui firme figurano sulle obbligazioni stesse.

Art. 13.

Si provvede al rimborso delle obbligazioni in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono alle quote di ammortamento dovute dai rispettivi mutuatari nel semestre precedente nonchè all'importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per anticipata restituzione di capitale.

Organi della sezione

Art. 14.

Sono organi della sezione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato esecutivo;

c) il direttore;

d) il collegio dei sindaci.

Gli organi di cui alle lettere *a*) e *d*) sono in comune con la Banca nazionale del lavoro. Il direttore generale della Banca nazionale del lavoro è di diritto il direttore della sezione.

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della sezione e in particolare ha le seguenti funzioni:

a) nomina annualmente nel proprio seno quattro membri del comitato esecutivo della sezione;

b) delibera sul bilancio della sezione, sulla ripartizione degli utili e sulla misura del dividendo da assegnarsi ai partecipanti nei limiti di cui all'art. 23;

c) delibera, su proposta del comitato della sezione, la quota delle spese generali della Banca nazionale del lavoro che deve far carico alla sezione.

Art. 16.

Il presidente e il vice presidente della Banca nazionale del lavoro sono rispettivamente presidente e vice presidente della sezione.

La rappresentanza legale della sezione spetta al presidente che, in caso di assenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del presidente.

La rappresentanza giudiziale spetta inoltre al direttore e a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 20.

Comitato esecutivo

Art. 17.

Il comitato esecutivo è composto di sette membri: il presidente, il vice presidente e il direttore della sezione, membri di diritto; un consigliere rappresentante il Ministero del tesoro, un consigliere rappresentante il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, altri due membri del consiglio di amministrazione nominati a norma dell'art. 15, lettera *a*).

Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono affidate ad un dirigente e funzionario della banca designato dal comitato stesso.

Art. 18.

Per la validità delle adunanze del comitato si applicano le disposizioni dell'art. 27 dello statuto della Banca nazionale del lavoro ed è necessario l'intervento di almeno quattro membri.

Art. 19.

Spetta al comitato esecutivo di deliberare:

a) sulle operazioni di mutuo di cui all'art. 2 e conseguenti;

b) sulle iscrizioni, rinunce, cancellazioni, riduzioni e frazionamenti di ipoteca;

c) sull'eventuale acquisto o aggiudicazione di immobili, nei limiti stabiliti dall'art. 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed integrato dalla legge 21 novembre 1961, n. 1306;

d) sulle cessioni sui trasferimenti e, nei casi di urgenza, sulle transazioni riferendone al consiglio nella prima riunione successiva;

e) sugli interessi dei mutui e sui criteri da seguire per la determinazione della provvigione di cui al terzo comma dello art. 6 e del prezzo di collocamento delle obbligazioni;

f) sulla emissione delle obbligazioni;

g) sui criteri formativi del bilancio e sul progetto di riparto degli utili;

h) su qualsiasi provvedimento urgente di competenza del consiglio di amministrazione riferendone alla prima adunanza di questo.

Direttore

Art. 20.

Il direttore:

a) istruisce le operazioni e ne cura l'esecuzione sia direttamente sia avvalendosi del dirigente preposto alla sezione o di altri dirigenti addetti alla sezione medesima;

b) determina in ottemperanza ai criteri stabiliti dal comitato esecutivo la provvigione dovuta dai mutuatari per eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni;

c) stipula i contratti di mutuo e ogni altro atto connesso e conseguente salvo le facoltà eventualmente conferite ai sensi del terzo comma dell'art. 22;

d) consente le rinunce e le cancellazioni ipotecarie quando il credito della sezione sia stato integralmente recuperato;

e) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarle di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore a dirigenti da lui designati;

f) previa delibera del comitato esecutivo, transige le azioni medesime;

g) provvede in genere all'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi.

Il direttore può prendere nei casi di urgenza provvedimenti di competenza del comitato esecutivo limitatamente all'oggetto di cui ai paragrafi *a*) e *b*) del precedente articolo, riferendone nella prima adunanza successiva. Sempre in caso di urgenza il direttore può adottare i provvedimenti di natura conservativa e decidere l'eventuale concorso alle aste pubbliche quando ciò sia necessario per la tutela dei crediti della sezione, riferendone poi al comitato esecutivo.

In caso di assenza o impedimento il direttore è sostituito a tutti gli effetti, ivi compresi i poteri di cui all'ultimo comma dell'art. 16, dal vice direttore generale della Banca nazionale del lavoro da lui designato e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vice direttore generale della banca stessa. In caso di assenza o di impedimento di entrambi la sostituzione compete al direttore centrale della banca avente maggiore anzianità di nomina, presente in sede.

Disposizioni generali

Art. 21.

La sezione si vale degli organi della Banca nazionale del lavoro.

I funzionari e gli impiegati addetti alla sezione fanno parte del ruolo organico del personale della banca e ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti il detto personale.

Gli stipendi e ogni altra competenza corrisposta ai suddetti funzionari e impiegati sono a carico della sezione.

Art. 22.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la sezione di fronte ai terzi dovranno portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce oppure la firma congiunta di uno di essi e di un dirigente o funzionario della sezione stessa all'uopo autorizzato dal consiglio di amministrazione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione gli atti e gli scritti di cui al comma precedente potranno portare la firma congiunta di due dirigenti addetti alla sezione.

La firma dei contratti di mutuo e degli altri atti connessi e conseguenti spetta al direttore della sezione o a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 20. Il consiglio di amministrazione su proposta del direttore può conferire i poteri predetti ad altri dirigenti e funzionari addetti alla sezione medesima.

Il direttore o chi lo sostituisce nei casi di assenza e i dirigenti di cui al comma precedente sono autorizzati a nominare in loro vece procuratori speciali per la firma dei contratti e documenti richiamati nel comma stesso.

La corrispondenza ordinaria può essere firmata dalle persone e con le modalità di cui ai primi due commi del presente articolo oppure da due funzionari della sezione all'uopo autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Bilancio e utili

Art. 23.

Per la formazione del bilancio della sezione si seguono le norme stabilite per il bilancio della Banca nazionale del lavoro.

Sugli utili netti annuali risultanti dal bilancio è prelevata una quota pari al dieci per cento da assegnarsi al fondo di riserva. Sul residuo è corrisposto ai partecipanti in ragione delle quote versate un dividendo non superiore al sei per cento. L'eventuale eccedenza è assegnata ad un fondo di riserva straordinario della sezione.

I fondi di riserva potranno essere investiti nei seguenti modi:

mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle;

titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario;

obbligazioni fondiarie di proprie emissioni;

cartelle di credito agrario;

acquisto di immobili per importi non eccedenti la metà degli utili di bilancio che vengono passati a riserva, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Scioglimento della sezione

Art. 24.

Quando siano accertate perdite che assorbano i fondi di riserva, gli accantonamenti a fronte rischi di cui alla legge numero 1228/1962 e, per oltre la metà, il fondo di dotazione della sezione, il consiglio di amministrazione deve proporre ai partecipanti il reintegro del fondo di dotazione o la messa in liquidazione della sezione. E' fatto salvo il diritto di recesso. In caso di liquidazione la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalità inerenti sono disposte dal Ministero del tesoro sentito l'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Il residuo netto del patrimonio della sezione risultante alla chiusura della liquidazione è devoluto ai partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Art. 25.

In quanto non sia diversamente disposto dal presente statuto sono applicabili alla sezione tutte le disposizioni dello statuto della Banca nazionale del lavoro.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(5187)

DECRETO PREFETTIZIO 28 maggio 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 4193.15.2.-Gab. in data 20 novembre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1968-1971;

Vista la nota dell'ordine dei medici della provincia di Livorno con la quale viene comunicato il nominativo del proprio nuovo rappresentante in seno al consesso di cui sopra, in sostituzione del dott. Francesco Cricchio, deceduto;

Ritenuto pertanto di procedere alla conseguente modificazione della composizione del suddetto collegio;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 4193.15.2.Gab. in data 20 novembre 1968 il dott. Giorgio Bertelli è nominato componente del consiglio provinciale di sanità di Livorno, nel triennio 1968-1971, in rappresentanza dell'ordine dei medici della provincia di Livorno, in sostituzione del dott. Francesco Cricchio, deceduto.

Livorno, addì 28 maggio 1969

Il prefetto: PUGLISI

(5155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Bonelli Valentino, residente nel comune di Castel del Piano, distretto notarile di Grosseto, dal 13 luglio 1969;

Fadini Massimo, residente nel comune di Crema, distretto notarile di Cremona, dal 26 luglio 1969.

(5160)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 giugno 1969:

Apa Arnaldo, notaio residente nel comune di Pavia, è trasferito nel comune di Napoli.

Tafuri Carlo, notaio residente nel comune di Biella, è trasferito nel comune di Napoli.

Ivanissevich Pina, notaio residente nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno.

(5543)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di storia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di storia economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5599)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5600)

Vacanza della seconda cattedra di chimica fisica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di chimica fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento .

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5601)

Vacanza della prima cattedra di zoologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la prima cattedra di zoologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5602)

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di letteratura italiana alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5603)

Vacanza della cattedra di fisica superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di fisica superiore, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5604)

Vacanza delle cattedre di storia greca e di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano, sono vacanti le cattedre di storia greca e di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5605)

Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5689)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.135.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5448)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.716.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5444)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Sarnano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.521.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5445)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.711.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5446)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Pietralunga (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.837.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5447)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.192.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5449)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.116.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5450)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.419.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5451)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.307.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5452)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.070.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5453)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Vejano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.239.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5454)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.902.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5499)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.968.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5495)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.931.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5496)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edil A.C.L.I. - Romagnola », con sede in Cesena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 maggio 1969 il dott. Giancarlo Mantellato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edil A.C.L.I. - Romagnola », con sede in Cesena (Forlì), in sostituzione del dott. Sergio Lezza, che ha rinunciato all'incarico.

(5091)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « ZE.BI. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1969 il dott. Fernando Natale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « ZE.BI. », con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Guglielmo Gaiba.

(5157)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Partigiani e reduci Balcania », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 maggio 1969, la signora rag. Margherita Gioia è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa « Partigiani e reduci Balcania », con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del ragioniere Alfredo Bruno.

(5155)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 dicembre 1968 «Ricostituzione di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 31 dicembre 1968:

alla pag. 7626, prima colonna « Comitato provinciale di Caserta », rigo 15, in luogo di: « Ferraiolo Giuseppe », leggasi « Ferraiuolo Ruggiero »;

alla pag. 7626, seconda colonna « Comitato provinciale di Torino », rigo 5, in luogo di: « Sarale Antonio », leggasi « Sarale Pier Giorgio ».

(5165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 20 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,16	626,90	626,91	626,80	626,90	627,15	626,90	626,80	627,16	627 —
$ Can.	580,10	580 —	579,75	579,80	579,50	580,12	579,80	579,80	580,10	580,10
Fr Sv.	145,61	145,42	145,58	145,455	145,40	145,62	145,46	145,455	145,61	145,45
Kr. D.	83,35	83,33	83,38	83,315	83,30	83,35	83,33	83,315	83,35	83,35
Kr N.	87,88	87,86	87,90	87,85	87,90	87,90	87,86	87,85	87,88	87,88
Kr Sv.	121,21	121,15	121,18	121,15	121,10	121,22	121,18	121,15	121,20	121,17
Fol.	172,50	172,13	172,25	172,095	172 —	172,50	172,18	172,095	172,50	172,10
Fr B.	12,47	12,465	12,4725	12,4615	12,46	12,47	12,4625	12,4615	12,47	12,46
Franco francese	126,09	126,05	126,15	126,02	126 —	126,09	126,06	126,02	126,09	126,05
Lst.	1498,95	1498,35	1498,50	1498,05	1498 —	1498,95	1498,40	1498,05	1498,95	1498,10
Dm. occ.	156,86	156,77	156,80	156,72	156,77	156,85	156,75	156,72	156,86	156,80
Scell. Austr.	24,24	24,24	24,24	24,2280	24,20	24,24	24,239	24,2280	24,24	24,20
Escudo Port.	22,03	22 —	22,10	22,03	22,05	22,03	22,04	22,03	22,03	22,03
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,98	8,9660	9 —	8,97	8,9625	8,9660	8,97	8,97

Media dei titoli del 20 giugno 1969

Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,35
» 5 % (Ricostruzione)	98,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
» 5 % (Città di Trieste)	95,90
» 5 % (Beni Esteri)	95,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,625
» » » » 1968-83	102,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1969

1 Dollaro USA	626,85
1 Dollaro canadese	579,80
1 Franco svizzero	145,457
1 Corona danese	83,322
1 Corona norvegese	87,855
1 Corona svedese	121,165
1 Fiorino olandese	172,137
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,04
1 Lira sterlina	1498,225
1 Marco germanico	156,735
1 Scellino austriaco	24,233
1 Escudo Port.	22,035
1 Peseta Sp.	8,964

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n 44/67 (settore zucchero), dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Dal 1° luglio 1967 al 30 settembre 1967 — Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi — Prelievi in lire per 100 kg netti	Dal 1° luglio 1967 al 30 settembre 1967 — Importazioni da: Paesi terzi — Prelievi in lire per 100 kg netti	Dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967 — Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi — Prelievi in lire per 100 kg netti	Dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967 — Importazioni da: Paesi terzi — Prelievi in lire per 100 kg netti	Dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1968 — Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi — Prelievi in lire per 100 kg netti	Dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1968 — Importazioni da: Paesi terzi — Prelievi in lire per 100 kg netti	Dal 1° aprile 1968 a 30 giugno 1968 — Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi — Prelievi in lire per 100 kg netti	Dal 1° aprile 1968 a 30 giugno 1968 — Importazioni da: Paesi terzi — Prelievi in lire per 100 kg netti
12.04	01,02 03,04 07,08	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne di zucchero (*a*)	1.544,10	1.669,10	1.544,10	1.669,10	1.544,10	1.669,10	1.544,10	1.669,10
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		Prelievi in lire per 100 kg di zucchero		Prelievi in lire per 100 kg di zucchero		Prelievi in lire per 100 kg di zucchero		Prelievi in lire per 100 kg di zucchero
	ex 01 ex 02 ex 05	- denaturati (*b*)	zero (*c*)	12.726,75	zero (*c*)	13.289,25	zero (*c*)	13.301,75	zero (*c*)	13.170,50
		altri:								
	ex 05	- - zuccheri bianchi	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)
	ex 01 ex 02	- - zuccheri greggi	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)	(*d*)
ex 17.02	ex 09 ex 12	Saccarosio (escluso lo zucchero d'acero), zucchero invertito	(*e*)	12.726,75 (*f*)	(*e*)	13.289,25 (f)	(*e*)	13.301,75 (f)	(*e*)	13.170,50 (*f*)
ex 17.02	07 ex 12 ex 09	Sciroppi di zucchero di barbabietola o di canna ed altri sciroppi di saccarosio (escluso lo sciroppo d'acero), sciroppo di zucchero invertito	(*e*)	12.726,75 (*f*)	(*e*)	13.289,25 (f)	(*e*)	13.301,75 (f)	(*e*)	13.170,50 (*f*)
ex 17.02	13	Succedanei del miele, anche misti col miele naturale	(*e*)	12.726,75 (*f*)	(*e*)	13.289,25 (f)	(*e*)	13.301,75 (f)	(*e*)	13.170,50 (*f*)
ex 17.02	ex 14	Zuccheri di barbabietola o di canna ed altri saccarosi, caramellati	(*e*)	12.726,75 (*f*)	(*e*)	13.289,25 (f)	(*e*)	13.301,75 (f)	(*e*)	13.170,50 (*f*)
ex 17.05	ex 05 06 ex 11	Saccarosio, zucchero invertito e loro sciroppi, aromatizzati o coloriti (compresi il saccarosio e lo zucchero invertito, alla vaniglia o alla vaniglina)	(*e*)	12.726,75 (*f*)	(*e*)	13.289,25 (f)	(*e*)	13.301,75 (f)	(*e*)	13.170,50 (*f*)

(*a*) Per le canne da zucchero si applica il dazio previsto nella tariffa doganale.

(*b*) L'ammissione in questa voce è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(*c*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E. si applica il prelievo zero soltanto se il prodotto risulta denaturato in conformità alle norme comunitarie che disciplinano la materia.
L'avvenuta denaturazione dovrà risultare dal certificato Mod. D.D. 4 mediante annotazione nel quadro *B* attestante la natura e la quantità del denaturante utilizzato per 100 kg di zucchero e una delle indicazioni seguenti « Denaturierter Zucker », « Sucre dénaturé », « Zucchero denaturato », « Gedenatureerde suiker ».

(*d*) Le importazioni di zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, non denaturati, hanno luogo mediante pubblica aggiudicazione ed il prelievo da applicarsi è stabilito per ciascuna operazione.
Per le importazioni in violazione della procedura dell'*aggiudicazione* si applicano, sia per le importazioni da Stati membri della C.E.E. sia per le importazioni da Paesi terzi i seguenti prelievi (in lire per quintale netto):

Zuccheri bianchi, non denaturati:

per il periodo dal 1° luglio 1967 al 30 settembre 1967	L.	12.726,75
per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967	»	13.289,25
per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1968	»	13.301,75
per il periodo dal 1° aprile 1968 al 30 giugno 1968	»	13.170,50

Zuccheri greggi, non denaturati:

per il periodo dal 1° luglio 1967 al 30 settembre 1967	L.	10.418,25
per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967	»	11.393,25
per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1968	»	11.018,25
per il periodo dal 1° aprile 1968 al 30 giugno 1968	»	11.012,00

(*e*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E. si applica il dazio previsto nella tariffa doganale.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione di quello applicabile, da calcolarsi moltiplicando il prelievo indicato per il coefficiente che esprime il tenore in saccarosio del prodotto importato.
Il tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio applicando un coefficiente pari a 0,95) è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(738)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a ventuno posti di ispettore in prova

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1969, n. 4132, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1969, registro n. 53 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 155, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventuno posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Marzano prof. Temistocle, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:
Monti prof. Mario, direttore centrale;
Giovinazzo dott. Vincenzo, ispettore capo superiore;
Pafi dott. Ermanno, ispettore capo;
Gigante prof. Domenico, direttore dell'Istituto di reumatologia dell'Università di Roma;
Morelli prof. Antonio, direttore dell'istituto di clinica del lavoro dell'Università di Firenze;
Costanzo prof. Dante, primario chirurgo-ortopedico degli ospedali riuniti di Roma.

Segretario:
Baroncelli dott. Luciano, ispettore capo.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il direttore generale: FIENGA

(5692)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1969-70 - di centosessanta allievi ufficiali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare e succesive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni sull'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche della legge sull'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251 sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione di firma:

Decreta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1969/70 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, di centosessanta allievi ufficiali da assegnare:

120 al Corpo di stato maggiore;
40 ai Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali).

Il concorso comprende:
a) visita medica;
b) prove attitudinali;
c) prove di concorso, consistenti in:
una prova di orale di matematica;
una prova orale di cultura generale (storia e geografia);
una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nell'ultima decade di settembre 1969 e saranno protratte adeguatamente nel mese di ottobre 1969 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1947;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare;
D	abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di licenza liceale della Scuola europea (tutti gli indirizzi); diploma di istituto tecnico nautico; diploma di istituto tecnico industriale; diploma di istituto tecnico per geometri; diploma di istituto tecnico commerciale (indirizzo ragioneria); diploma di istituto tecnico agrario; I diplomi di istituto tecnico commerciale e di istituto tecnico agrario sono validi soltanto per l'assegnazione al Corpo di stato maggiore;
E	abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni:
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie, la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa;
G	non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in pos-

sesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria e un anno di imbarco su nave in armamento o riserva;

2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da lire 400, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno in modo che pervenga a quel comando entro e non oltre il 26 settembre 1969 (allegato *A*).

Per i concorrenti minorenni essa dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

b) una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1. — All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta d'identità;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto.

Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe.

2. — I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

1	Certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da lire 400, rilasciata in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso.
2	Certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero.
3	Atto di assenso del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello n. 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito, se il concorrente è minorenne;
4	Certificato di stato libero in carta semplice, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dei concorrenti e delle loro famiglie;

b) faranno pervenire vistati al comando dell'Accademia navale entro il 26 settembre 1969 le domande e i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio da adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli esteri sulla validità del titolo di studio sopra citato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica, e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia navale in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei giovani la cui permanenza nell'istituto fosse comunque giudicata inopportuna.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1. — La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'Infermeria dell'Accademia navale.

2. — I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 1° ottobre 1969 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 2.

3. — Il giudizio di idoneità o meno, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in accademia per un periodo di circa 8 giorni per essere sottoposti alle prove attitudinali e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in accademia il concorrente.

a) per la preparazione agli esami di concorso potrà fruire se lo desidera, della guida di professori assistenti all'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi », « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

Il giudizio di idoneità o meno del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) *Prova orale di matematica* (per il programma d'esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) *Prova orale di cultura generale* (storia e geografia) (per il programma d'esame vedi art. 28).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame di cultura generale.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

d) Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministero della difesa.

Essa è così composta:

primo capitano di vascello, presidente;

primo ufficiale superiore, membro fisso;

primo ufficiale superiore, membro fisso;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto a voto;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, segretario (senza voto).

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che in ciascuna di esse avranno riportato un punto non inferiore a 10/20 saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio « Morosini » valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48. A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella »; a parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (Genio navale e Armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Art. 15.

Disposizioni amministrative

1. — Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2. — L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica e delle prove di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di lire 5000 (cinquemila), che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

3. — Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.

Esame somatico

1. — Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo, corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. — I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo cinque denti, purchè non contrapposti, con integrità degli incisivi e dei canini. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti da moderna protesi fissa.

I denti sostituiti rientrano nel computo di quelli perduti. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. — Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di hg. per la massima ed i 95 mm. di hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudo-isocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche e di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottrie.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali)

Il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v. s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche o chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di «idoneità condizionata». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdità della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1. — *Sono a totale carico dello Stato* le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario.

Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto (allegato C);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di una indennità giornaliera intangibile, da utilizzare esclusivamente per la 1ª vestizione all'atto della nomina ad aspirante del servizio permanente effettivo. Detta indennità non è dovuta per i corsi che si ripetono.

2. — *Sono a carico delle famiglie*:

a) le «spese ordinarie», concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze:

1º novembre - 1º febbraio - 1º maggio - 1º agosto.

Per l'anno accademico 1969/70 l'ammontare delle «spese ordinarie» e fissato in L. 84.000, pari a quote trimestrali di L. 21.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le «spese straordinarie», riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli - calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre gli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

c) le «spese di carattere personale» motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo:

d) il «deposito cauzionale» consistente nel versamento in unica soluzione della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia navale a qualsiasi titolo;

e) le rimesse di denaro relative alle spese ordinarie, straordinarie, di carattere personale e al deposito cauzionale dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia navale - servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3, lettera *b*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1. — Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in tesoreria. a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2. — Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina o sottotenente del s. p. e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per acquisto libri, sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà corrisposta all'interessato in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

PROGRAMMA DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

Le prove degli esami di ammissione verteranno sui programmi di seguito specificati.

Art. 27.

Esame orale di matematica

Programma di algebra

1. Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.

2. Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.

3. Identità ed equazioni. Principi generali sulla risoluzione delle equazioni. Principi di equivalenza. Equazioni di 1º grado ad una incognita. La nozione di equazione algebrica.

4. Disequazioni. Proprietà e principi fondamentali.

5. Sistemi di equazioni. Principi generali di risoluzione. Grado di un sistema di equazioni. Sistemi di equazioni di 1° grado in 2 incognite o riducibili a questi.

6. Concetto di numero assoluto e di numero reale relativo. Rappresentazione decimale dei numeri reali.

7. L'estrazione di radice ennesima nel campo reale assoluto (radice algebrica). Calcolo dei radicali nel campo assoluto e nel campo relativo.

8. Disequazioni nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo.

9. Equazioni di 2° grado. Formula risolutiva. Relazioni fra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio. Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

10. Qualche equazione di grado superiore al 2°. Semplici equazioni razionali fratte e irrazionali.

11. Semplici sistemi di disequazioni razionali intere e fratte. Sistemi misti. Semplici problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

12. Potenza con esponente razionale e irrazionale dei numeri reali positivi. La funzione esponenziale b^x $(b>0)$. La curva esponenziale.

13. Logaritmi nel campo reale relativo. La curva logaritmica. Operazioni elementari con i logaritmi. Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.

Programma di trigonometria piana

1. Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

2. Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

3. Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc. Valori delle funzioni circolari di alcuni archi.

4. Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

5. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

6. Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

7. Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e Nepero.

8. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

9. Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria

1. Luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

2. Angoli alla circonferenza. Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circonscrittibili.

3. Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni.

4. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

5. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero «p greco».

6. Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

7. Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce dei diedri di un triedro.

8. Eguaglianza diretta e inversa. Casi di uguaglianza dei triedri.

9. Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere. Aree e volumi dei solidi studiati.

Art. 28.

Esame orale di cultura generale

Programma di storia

I. Origine del Risorgimento Italiano, la restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete - Primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830/31.

II. Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Vincenzo Gioberti e il federalismo - Altre correnti politiche in Italia - Riforme e statuti - Rivoluzioni europee del 1848.

III. L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra d'indipendenza - Il decennio di raccoglimento : 1849-1859. L'opera di Cavour. La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. La Francia sotto Napoleone III - Formazione dell'unità germanica - Gli Stati Uniti e la guerra di secessione - La conquista d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali - Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - L'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. La prima guerra mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra - Le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

VIII. La prima guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace - il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni dell'Europa - Il tentativo nazista - La guerra d'Etiopia - La guerra di Spagna

X. La seconda guerra mondiale. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana - Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo - Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli - Comunità europea.

Programma di geografia

I. Elementi di geografia matematica - I corpi celesti - Sole e sistema solare - La terra: forma, dimensioni, movimenti - La misura del tempo - Calendari - Orientamento - Coordinate geografiche - Elementi di cartografia.

II. Elementi di geografia fisica. Lineamenti generali del globo terraqueo - La morfologia terrestre - Elementi di Litologia e Geologia - Il mare e i suoi fenomeni - L'atmosfera e i suoi fenomeni - Le acque continentali.

III. Elementi di geografia biologica ed antropica - La distribuzione delle piante e degli animali sulla superfice terrestre - L'uomo sulla terra - Le grandi scoperte geografiche - Il clima e le principali regioni climatiche - Le basi geografiche dell'utilizzazione del suolo.

La distribuzione degli uomini e l'utilizzazione del suolo - I sistemi di coltivazione - Bonifiche e irrigazioni - I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche - L'evoluzione storica del traffico - I vari sistemi di trasporto - Le comunicazioni marittime - Le grandi correnti del traffico oceanico - I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica - Le principali marine del mondo - I passaggi obbligati del commercio mondiale - Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree.

IV. Geografia dell'Italia - Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste. Clima, vegetazione - Coltivazioni - Allevamento - Risorse del sottosuolo - Economia industriale - Comunicazioni - Elementi di geografia politica.

V. Europa - Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici - Gli Stati mediterranei - L'Inghilterra - La Germania - La Russia sovietica - Gli Stati scandinavi - I Paesi Bassi.

VI. Asia - Caratteri generali - Lineamenti orografici e morfologici - Idrografia, clima e vegetazione.

Asia russa - Cina - Giappone - India - Pakistan - Indonesia - Stati del Medio Oriente.

VII. Africa - Caratteri generali: morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Africa mediterranea - Africa orientale - Sud Africa - Congo.

VIII. America settentrionale e centrale - Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Canada - Stati Uniti - Messico.

IX. America meridionale - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - Brasile - Argentina - Venezuela - Gli Stati Andini.

X. Oceania - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - L'Australia - La Nuova Zelanda.

XI. Le regioni polari - Caratteri generali - Regioni polari artiche - L'Antartide.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1969
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 369

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritta

Al comando Accademia navale - LIVORNO

Raccomandata

Il sottoscritto (1) . . . di . . . . e di . . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . nato a . . . provincia di . . il . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1969-70.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . conseguito nell'anno . . . presso l'istituto . . di . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . che dovrà sostenere il . . . presso l'Istituto . . di .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . .

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . ., li 1969

(firma per esteso e leggibile)

(firma leggibile del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali). La questione concernente il corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio nonchè l'eventuale sezione ed indirizzo. La precisazione richiesta circa l'aver o meno già conseguito il titolo di studio è necessaria al comando dell'Accademia navale per stabilire la data più opportuna di convocazione del candidato.

Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il Ministro per la difesa: GUI

ALLEGATO *B*

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 3 lettera b della notificazione per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia navale (in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . via . . . n. mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1969 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per mio figlio
——— (1) . . . . :
il mio pupillo

a) la somma di L. 84.000 annue a titolo spese ordinarie, da versare all'Accademia navale in quote trimestrali anticipate di L. 21.000 ciascuna, come è specificato dalle disposizioni amministrative della notificazione suddetta;

b) le spese straordinarie che mi saranno a suo tempo indicate dal comando dell'Accademia navale uniformandomi, per il pagamento, alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni amministrative della predetta notificazione;

c) la somma di L. 10.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me dovuto secondo i precedenti punti *a*) e *b*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dell'art. 24 ~~della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio~~ del giovane dall'accademia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

. . . ., li 1969

Firma

. . . .
(per esteso e leggibile))

Autentica notaio;
Registrazione presso ufficio registro.

---

(1) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro per la difesa: GUI

ALLEGATO *C*

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1º trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Ancorette per camisacci . . n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie . . . . »	2	—	—	2
Berretto di panno per divisa fatica . . . . »	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa fatica . . . . »	—	—	1	1
Berretto di panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria . . . . »	—	—	1	1
Borsa di pulizia . . . . . . »	1	—	—	1
Borsa porta libri . . . . . »	1	—	—	1
Borsellino di pelle . . . . . »	1	—	—	1
Bretelle . . . . »	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica . . . . »	8	—	6(1)	14
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria . . . . . »	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria . . . . »	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva . . . . »	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società . . . . »	—	2	—	2

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Calzettoni di cotone kaki . . n.	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica . . . . »	2	—	—	2
Calzone panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica . . »	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria . . . . . . »	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki . . . »	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica . . »	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria . . . . . . »	—	4	—	4
Camicie da società . . . . . »	—	2	—	2
Camicie di cotone per divisa da fatica . . . . »	5	—	—	5
Camicie tela bianca alla marinara . . . . »	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca . . . »	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa fatica . . . . »	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria . »	—	1	—	1
Cappotto impermeabile . . . »	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoncini . . . »	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino . . »	—	1	—	1
Colletti per camicie da società . »	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica . . . . . . »	—	3	3	6
Cordoni bianchi . . . . . . »	2	—	—	2
Coperte di lana (2) . . . . »	2	—	—	2
Cravatta di seta nera . . . »	—	1	—	1
Cravattina da società . . . . »	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco . . »	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria . . . . . »	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi . . . . . »	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara »	—	—	1	1
Foderette bianche per beretto divisa ordinaria . . . . »	—	—	3	3
Forbici per unghie . . . . . »	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe . . »	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per capo classe e sottocapo . . . »	3	—	—	3
Gemelli per polsini . . . . p.	—	1	—	1
Giarrettiere . . . . . »	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria . . n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni . p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca . . . »	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi . . . p.	2	—	—	2
Lucchetto per cassetta personale . . . . n.	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato . . . . »	1	—	—	1
Maglie sportive . . . . . . »	2	—	—	2
Maglie sovrapelle . . . . . »	3	—	—	3
Maglie di lana turchina . . . »	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco . . »	—	4	—	4
Mutande di cotone . . . . »	5	—	3	8
Mutandine da bagno . . . . »	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia navale . . . . . . »	1	—	1	2
Numeri d'argento . . . . . »	—	2	—	2
Nodi piani . . . . »	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Pettine . . . . »	1	—	—	1
Sandali in plastica . . . . »	1	—	—	1
Pigiama . . . . »	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali) . p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma . . . . »	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa . . »	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico . . . . »	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita . . . . »	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice »	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting . . . . »	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla . . . . n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti . . . . »	1	—	—	1
Spazzolino per unghie . . . »	1	—	—	1
Spazzola per capelli . . . . »	1	—	—	1
Spazzola per panni . . . . . »	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento . . . . p.	—	2(*)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco . . . . »	—	1(*)	—	1
Stellette in metallo . . . . »	—	2(*)	—	2
Tenute di macchina . . . n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro . . »	—	1	1	2
Uose di tela bianca . . . . p.	1	—	1	2
Valigia personale . . . . . n.	—	1	—	1

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.
(2) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la difesa
GUI

(5208)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1968, registro n. 4, foglio n. 223, relativo alla composizione della commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1969, in corso di registrazione, con il quale il dott. Ubaldo Nieddu, membro della predetta commissione, è stato collocato a riposo a seguito di dimissioni, con effetto dal 3 aprile 1969;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione di detto funzionario in quanto la commissione non ha ancora iniziato i suoi lavori e pertanto il dott. Nieddu non può essere confermato nell'incarico ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Pio Canepa è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1968 di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Ubaldo Nieddu, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1969
Registro n. 2, *foglio n.* 305

(5201)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vimercate

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vimercate (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vimercate, nell'ordine appresso indicato:

1.	Rabacchino dott. Ferdinando	punti	88,86	su 132
2.	Ioli dott. Giovanni	»	87,90	»
3.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	78,95	»
4.	Dealis dott. Angelo	»	77,20	»
5.	Sciascia Giuseppe	»	77,16	»
6.	Cianfroni dott. Saverio	»	77 —	»
7.	Springolo dott. Vittorio	»	76,86	»
8.	Palmieri dott. Lazzaro G.	»	75,23	»
9.	Carucci Domenico	punti	74,16	su 132
10.	Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
11.	Lopez dott. Ugo	»	73,99	»
12.	Bartelloni dott. Manlio	»	73,86	»
13.	Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
14.	Rat Giovanni	»	73,14	»
15.	Milano Alberto	»	72,66	»
16.	Russo Luigi	»	72,83	»
17.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
18.	Geraci dott. Vincenzo	»	71,92	»
19.	Bartolomei Adelmo	»	71,87	»
20.	Atenasio Antonino	»	71,25	»
21.	Mangiaterra dott. Giuseppe	»	70,83	»
22.	Bruschi dott. Vinicio	»	69,64	»
23.	Di Stefano Ruggero	»	69,50	»
24.	Vitale Francesco	»	67,83	»
25.	Sallustio dott. Vito	»	67,51	»
26.	Secli dott. Ernesto	»	67,05	»
27.	Mussetti Tranquillo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	66,75	»
28.	Rollone Eusebio	»	66,75	»
29.	Piccitto Arturo	»	66,64	»
30.	Casazza Egidio	»	66,25	»
31.	Dalmazzo Francesco	»	66,06	»
32.	Boianelli dott. Fernando	»	65,73	»
33.	Tamburrano Nicola	»	65,08	»
34.	Parini Antonio	»	64,66	»
35.	Forlani dott. Remo	»	64,45	»
36.	Baldacchino dott. Emanuele	»	63,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5204)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano del Garda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano sul Garda (Brescia);

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano sul Garda, nell'ordine appresso indicato:

1.	Piccoli dott. Bruno	punti	81,27	su 132
2.	Zingaretti dott. Vincenzo	»	80,88	»
3.	Ferretti dott. Gustavo	»	80,75	»
4.	Campese dott. Dario	»	80,27	»
5.	Rocchi dott. Carlo	»	79,36	»
6.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	78,95	»
7.	Verga dott. Vincenzo	»	77,16	»
8.	Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
9.	Magli Francesco	»	76,50	»
10.	Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
11.	Suglia dott. Nicola	»	75,27	»
12.	Visioli dott. Lino	»	75,20	»
13.	Scolari dott. Giovanni	»	75,18	»
14.	Cianfrone dott. Saverio	»	75 —	»
15.	Pittà dott. Giuseppe	»	74,96	»
76.	Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
17.	Mancini dott. Rocco	»	74 —	»
18.	Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
19.	Felice dott. Pio	»	72,84	»
20.	Milano Alberto	»	72,66	»
21.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
22.	Bonini Celso	»	71,95	»
23.	Geraci dott. Vincenzo	»	71,92	»

24. Caizzi Gaetano	punti	71,33	su 132
25. Bandoni Raffaello	»	70,33	»
26. Ferrari Nicola	»	70 —	»
27. Vitale Francesco	»	68,83	»
28. Puzio Mario	»	68 —	»
29. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
30. Graziani Mario	»	67,16	»
31. Sturam Valentino	»	67 —	»
32. Piccitto Arturo	»	66,64	»
33. Rollone Eusebio	»	66,50	»
34. Sirri dott. Sergio	»	65,63	»
35. Perruggino Giovanni	»	64,66	»
36. Zucconi dott. Luciano	»	63,68	»
37. D'Ancona dott. Antonio	»	62,70	»
38. Lagorio dott. Briano	»	62,50	»
39. Martinelli dott. Vittorio	»	48,31	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5205)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inquadramento di ex guardie scelte forestali nella qualifica di usciere

Nel supplemento in data 9 ottobre 1968 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 luglio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle ex guardie scelte forestali aspiranti all'inquadramento nella qualifica di usciere, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, e l'inquadramento nella suddetta qualifica di venticinque tra le predette ex guardie scelte forestali.

(5206)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Rettifica del decreto concernente la nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757 del 15 marzo 1969, con il quale si è provveduto alla nomina del dott. Vincenzo Di Blasi a ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo;

Visto l'art. 37 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Considerato che nel citato decreto n. 757 del 15 marzo 1969, non è stato specificato che la nomina del dott. Vincenzo Di Blasi è stata fatta, in via di esperimento, per un biennio;

Ritenuto che di tale clausola debba farsene espressa menzione;

Decreta:

Il dispositivo del decreto n. 757 del 15 marzo 1969, per quanto in premessa, è così rettificato e integrato:

il dott. Vincenzo Di Blasi, nato a Vizzini (SR) il 28 settembre 1927, è nominato, in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo (RG) e, pertanto, dovrà assumere servizio entro e non oltre il giorno 21 aprile corrente anno.

Con il presente decreto, dalla data di inizio del servizio del dott. Vincenzo Di Blasi, il decreto n. 1163/1190 del 4 maggio 1968, concernente l'incarico provvisorio di ufficiale sanitario del comune di Monterosso Almo al dott. Michele Trigona, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa e del comune di Monterosso Almo.

Ragusa, addì 24 aprile 1969

Il medico provinciale: RANDAZZO

(4481)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 27 maggio 1969, n. 15.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione n. 26 del 27 maggio 1969*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse d ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle *A*), *B*) e *C*) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1969, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

E' approvato in L. 235.767.532.760 in totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*)

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n 1 annesso alla tabella *B*) della presente legge.

Art. 5.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla tabella *B*) della presente legge.

Art. 6.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8.

Per l'anno finanziario 1969 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione

della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con imputazione al capitolo n. 2911 dello stato di previsione della entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.
Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero per l'agricoltura e le foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione siciliana.
Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.
Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.

Art. 11.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che la Cassa per il Mezzogiorno verserà all'Amministrazione regionale e che saranno imputate ai capitolo 2952, 2953 e 2954 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione in dipendenza delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 26 giugno 1965, n. 717 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 184.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1969, che si inscrive al capitolo n. 10293 (Presidenza della Regione).

Art. 13.

Per l'anno finanziario 1969 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 17301 (Assessorato della pubblica istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nell'anno scolastico 1963-64.

Art. 14.

La concessione del contributo annuale a favore dell'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici in Palermo, nella misura stabilita dall'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1960, n. 14 è rinnovata a partire dall'esercizio finanziario 1969 per la durata di anni 5.

Art. 15.

E' autorizzata la spesa di L. 137.000.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1969 che si inscrive al capitolo n. 18701 (Assessorato regionale dello sviluppo economico), destinata giusta la seguente ripartizione:
Azienda speciale della zona industriale di Catania lire L. 56.600.000;
Azienda speciale della zona industriale di Palermo lire 4.300.000;
Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta L. 23.670.000;
Azienda speciale della zona industriale di Ragusa lire 11.750.000;
Azienda speciale della zona industriale di Messina lire 24.740.000;
Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle L. 3.440.000;
Azienda speciale della zona industriale di Trapani lire 12.500.000.

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1969 che si inscrive al capitolo n. 19604 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di L. 142.700.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al cap. n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinato:
quanto a L. 90.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1969 dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca;
quanto a L. 35.600.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1969 dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale;
quanto a L. 7.500.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1969 dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento;
quanto a L. 9.600.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.

Art. 18.

Alle spese di cui ai capitoli concernenti manutenzioni delle opere pubbliche in gestione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 19.

Per l'anno finanziario 1969, l'impiego degli stanziamenti previsti per la propaganda a mezzo stampa, ai capitoli numeri 12706 e 12755 (Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste), n. 18657 (Assessorato regionale dello sviluppo economico) e n. 19556 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), sono destinati ad interventi in favore di pubblicazioni, quotidiani, agenzie giornalistiche a carattere nazionale ed opuscoli illustrativi e didattici.

Art. 20.

E' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 21.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32 per i fini previsti dall'articolo stesso, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 402 milioni annui a decorrere dall'anno finanziario 1969 che si inscrive al capitolo n. 25308 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).

Art. 22.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato a decorrere dall'anno finanziario 1969, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n 12 il limite trentacinquennale di impegno d L. 300 milioni annui che si inscrive al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 23.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 8.000.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1969 per le finalità della predetta legge regionale n. 3 che si inscrive al capitolo n. 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 24.

Ai sensi dell'art. 6 — primo comma — della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato a decorrere dall'anno 1969 il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46 che si inscrive al capitolo n. 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 25.

Per le finalità dell'art. 1, n. 3 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, la spesa di L. 10.000.000 che si inscrive al capitolo 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

Art. 26.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 27.

Alle spese di cui ai capitoli del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana concernenti la coltivazione ed il governo delle foreste, l'esercizio dei vivai e degli opifici, nonchè la manutenzione dei beni mobili ed immobili si applicano per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 28.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1969, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 29.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1969, tenendo conto del numero degli abitanti per provincia e del numero dei disoccupati.

Art. 30.

I residui risultanti al 1° gennaio 1969 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1969 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 31.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969:

Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1969

ENTRATA

TITOLO I - *Entrate tributarie*	178.849.000.000	
TITOLO II - *Entrate extra-tributarie*	13.255.882.760	
Totale titoli I e II . . .	192.104.882.760	192.104.882.760
SPESE CORRENTI . . .	108.244.282.760	
Differenza . . .	83.860.600.000	
TITOLO III - *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* .		200.000.000
Totale titoli I, II e III . . .		192.304.882.760
ACCENSIONE DI PRESTITI		1.159.000.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		42.303.650.000
Totale complessivo entrate . . .		235.767.532.760

SPESA

TITOLO I - *Spese correnti*		
Presidenza della Regione	38.713.583.100	
Agricoltura e Foreste	11.511.575.000	
Enti Locali	11.346.400.000	
Finanze	19.616.766.760	
Industria e Commercio	1.776.000.000	
Lavori Pubblici	2.438.400.000	
Lavori e Cooperazione	2.755.250.000	
Pubblica Istruzione	12.634.250.100	
Sanità	2.892.500.000	
Sviluppo Economico	760.600.000	
Turismo, Comunicazione e Trasporti	4.077.357.800	
	108.522.682.760	108.522.682.760
TITOLO II - *Spese in conto capitale*		
Presidenza della Regione	19.556.100.000	
Agricoltura e Foreste	30.344.700.000	
Enti Locali	500.000.000	
Finanze	1.285.000.000	
Industria e Commercio	10.859.500.000	
Lavori Pubblici	7.641.700.000	
Lavoro e Cooperazione	2.670.000.000	
Pubblica Istruzione	188.400.000	
Sanità	1.343.400.000	
Sviluppo Economico	1.510.000.000	
Turismo, Comunicazioni e Trasporti	5.709.400.000	
	81.608.200.000	81.608.200.000
Totale titoli I e II . . .		190.130.882.760
RIMBORSO DI PRESTITI		
Presidenza della Regione	3.333.000.000	
Totale rimborso dei prestiti . . .	3.333.000.000	3.333.000.000
SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Presidenza della Regione	40.533.600.000	
Enti Locali	—	
Finanze	—	
Industria e Commercio	25.000.000	
Lavori Pubblici	—	
Sviluppo Economico	625.050.000	
Turismo, Comunicazioni e Trasporti	1.120.000.000	
Totale delle spese per partite di giro	42.303.650.0003	42.303.650.000
Totale complessivo spese . . .	235.767.532.760	235.767.532.760

Art. 32.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1969.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 maggio 1969

FASINO

(5174)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.